

**PARERE
DELL'AUTORITÀ GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
AL V E VI RAPPORTO GOVERNATIVO
AL COMITATO ONU SUI DIRITTI DEL
FANCIULLO**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *i*), della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva della Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

Introduzione

- 1. L'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia**
- 2. Commenti al rapporto governativo sull'applicazione della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo**
- 3. Follow-up alle osservazioni rese dal Comitato dei diritti del fanciullo all'ultimo report periodico dell'Italia sull'applicazione della CRC (2011)**
- 4. Raccomandazioni**

Annex 1 – Legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Annex 2 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;

Annex 3 – Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Introduzione

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (d'ora in avanti anche AGIA), sin dal 2011, ha promosso la realizzazione effettiva dell'interesse superiore del minore attraverso la creazione di una "rete" con le Istituzioni, le realtà associative, gli operatori impegnati nella protezione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso le molteplici attività che saranno di seguito dettagliate, nonostante l'esiguo numero di personale a disposizione, così come previsto dalla legge istitutiva.

Ad oggi, dunque, l'AGIA assume una funzione di primaria sensibilizzazione ed indirizzo delle politiche che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, attraverso la promozione di eventi, campagne, studi, nonché attraverso la diffusione di prassi e protocolli d'intesa tra amministrazioni dello Stato, enti locali e territoriali, ordini professionali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età. L'AGIA può esprimere il proprio parere in sede di adozione di strumenti normativi che riguardino i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Autorità garante può altresì esprimere raccomandazioni ed inviare note alle autorità competenti sollecitando un'azione rivolta alla promozione dei diritti dell'infanzia, con l'obiettivo di colmare lacune che possano emergere sul piano applicativo.

Sul versante internazionale, è rilevante la partecipazione dell'Autorità garante, in qualità di capo delegazione per l'Italia, al Comitato sui diritti del fanciullo (*Ad hoc Committee for the Rights of the Child - CAHENF*), istituito in seno al Consiglio d'Europa, le cui attività hanno preso avvio il 26 settembre 2016. Il programma dei lavori dei gruppi di esperti creati all'interno del CAHENF, dedicati ai temi relativi ai minori stranieri non accompagnati (*CAHENF-Safeguards*) ed ai minori nell'ambiente digitale (*CAHENF-IT*), avranno come obiettivo l'elaborazione di raccomandazioni e linee guida da rivolgere agli Stati parte del Consiglio d'Europa.

Sul versante interno, l'Autorità garante si è impegnata per la promozione dei diritti dei minori migranti, atteso l'incremento esponenziale del fenomeno migratorio. Da una parte, l'AGIA ha provveduto ad una ricognizione delle prassi nell'ambito dell'istituto della tutela dei minori che giungono in Italia senza adulti di riferimento, acquisendo i dati attinenti al procedimento di nomina ed esercizio della funzione dei tutori, nonché alla tempistica; dall'altro, l'Autorità ha programmato visite di monitoraggio presso i centri di prima accoglienza di tutta Italia, per accertarsi *in loco* delle effettive condizioni nelle quali avviene l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

L'attività di monitoraggio dell'Autorità garante si è riverberata non solo internamente, ma anche all'estero. Il Rappresentante speciale del Segretario generale per le migrazioni e i rifugiati del Consiglio d'Europa, Tomáš Boček, all'esito della missione ricognitiva in Italia dal 16 al 21 ottobre 2016, nel Rapporto redatto ha sottolineato come l'attività condotta dall'Autorità sia utile a chiarire i contorni del fenomeno e ad individuarne le criticità.

Quanto all'organizzazione dell'Ufficio, l'art. 5, comma 1, della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la n. 112/2011 stabilisce che l'organico dell'Ufficio dell'Autorità è composto esclusivamente da dipendenti pubblici comandati da altre amministrazioni pubbliche, nel numero massimo di dieci unità, incluso un dirigente non generale.

Si segnala come non vi siano attualmente, nel sistema italiano, Autorità indipendenti dotate di un contingente di personale così ridotto, del tutto insufficiente in rapporto alle numerose e delicate competenze attribuite all'Autorità garante dall'art. 3 della legge istitutiva.

La mancanza di un ruolo organico autonomo comporta notevoli difficoltà nei tempi di reperimento delle risorse umane, con scoperta dell'Ufficio in delicati settori d'intervento.

Le molteplici e diversificate competenze attribuite all'Autorità e la conseguente esigenza di competenza multidisciplinare del suo staff, rende imprescindibile un omogeneo ed unico inquadramento che svincoli i membri dello staff dalle Amministrazioni di appartenenza e che garantisca reale autonomia e indipendenza.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'art. 5, comma 3, della legge istitutiva ha previsto lo stanziamento di un Fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'espletamento delle competenze attribuite all'Autorità e per il suo funzionamento.

In sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2015 ammontava ad € 1.122.089,00.

Nel corso dell'esercizio la dotazione ha subito un incremento per l'importo netto di € 600.000,00 disposta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Pertanto le risorse definitivamente assegnate all'Autorità per l'esercizio 2015 si sono attestate complessivamente in € 1.722.089,00.

Occorre a tal punto evidenziare che il suddetto incremento è stato però previsto soltanto per l'esercizio 2015-2016-2017, pertanto nella previsione di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i fondi destinati all'Autorità sono pari, per l'anno 2018-2019, a circa € 800.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto si auspica che con la legge di bilancio del 2017 venga prevista l'estensione del medesimo incremento di spesa anche per il triennio 2018-2020.

Risulta evidente che una drastica riduzione delle risorse renderebbe impossibile a questa Autorità di disporre di una dotazione finanziaria adeguata, per il pieno ed autonomo svolgimento delle numerose funzioni istituzionali ad essa attribuite.

Con questo parere, l'Autorità garante auspica che, a tutela e promozione dei diritti contenuti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, le sia garantita reale autonomia e indipendenza attraverso adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie e così le siano attribuiti poteri effettivi e cogenti per realizzare le molteplici competenze, che potrebbero essere declinate in maniera più puntuale ed armonica, in vista di una modifica della legge istitutiva.

Risorse e poteri tanto più necessari in vista di nuove competenze attribuite all'Autorità garante da leggi di recente approvazione, come la legge 47 del 7 aprile 2017 sui minori stranieri non accompagnati, che attribuisce all'Autorità il compito di selezionare e formare i tutori volontari e di stipulare protocolli di intesa con i tribunali nelle Regioni prive di Garante regionale.

1. L'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia

L'esigenza della figura di un Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nasce dagli obblighi ed impegni derivanti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, d'ora in avanti anche "CRC") e più in generale dall'affermarsi di una diversa concezione dell'infanzia, che, anche nel nostro Paese, si manifesta nella innovazione legislativa in materia minorile e nelle politiche di promozione sociale e culturale che si sono sviluppate negli anni più recenti (si veda, ad esempio, la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e la legge 28 marzo 2001, n. 149, recante modifiche alla legge n. 184/1983 in tema di adozioni e affidamento dei minori).

La necessità di un organo di garanzia indipendente è rilevabile anche dalle raccomandazioni del Comitato internazionale sui diritti dell'infanzia, previsto dalla CRC stessa, che, nell'Osservazione generale del 2002, dedicata alla "creazione di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani", richiama tale impegno tra quelli assunti dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

A livello regionale, l'art. 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77) chiede agli Stati di incoraggiare la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso organi aventi, tra l'altro, funzioni di formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli, e pareri sui progetti legislativi relativi alla stessa materia.

L'art. 31, comma 2, della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

La definizione del profilo istituzionale del Garante e delle funzioni ad esso attribuite, come Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani, sono indicate in via più definita nei c.d. “Principi di Parigi”, che presentano un’esposizione sistematica – sia pure di *soft law* – dei criteri che dovrebbero informare le istituzioni preposte alla tutela dei diritti umani, sia in termini strutturali sia in termini funzionali, e sono contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea Generale.

Nel nostro Paese, il processo che ha portato alla nascita ed alla graduale affermazione dei Garanti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stato caratterizzato da un iter articolato, in atto da molti anni, nato da un processo non di tipo verticistico, ma dalle Regioni che, in base a diversificate sensibilità e al dibattito culturale, hanno sentito l’esigenza di dotarsi di queste istituzioni di garanzia.

Per quanto riguarda l’istituzione dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, pertanto, si è giunti all’approvazione della legge istitutiva dell’Autorità solo nel 2011 (ad oltre venti anni dall’adozione della CRC), con legge 12 luglio n. 112, dopo che molte Regioni italiane avevano già da tempo istituito delle figure preposte a tutelare i diritti dell’infanzia a livello locale.

Con questa legge, dunque, l’Italia - che pur negli anni ha dimostrato di essere uno Stato sollecito e sensibile alle problematiche minorili - è andata a colmare una grave lacuna legislativa.

Al fine di spiegare l’attività dell’*Authority* ed illustrare la Convenzione sui diritti del fanciullo, l’Autorità garante ha realizzato nel 2013 la pubblicazione “Che avventura stratopica, Stilton! Alla scoperta dei diritti dei ragazzi”, distribuita in diverse copie e presentata all’interno di rassegne e festival. È stata successivamente pubblicata, nel 2015, per la distribuzione gratuita a scuole, ospedali, associazioni, biblioteche, “La Costituzione italiana presentata ai ragazzi”, con la quale l’Autorità garante ha voluto rendere di facile comprensione i 12 principi fondamentali che sono alla base della Costituzione italiana, con un linguaggio semplice e fruibile dai più giovani.

Nel luglio 2014, l’Autorità garante ha realizzato e distribuito un *Welcome Kit*, un passaporto dei diritti finalizzato a dare informazioni ai minorenni stranieri che arrivano nel nostro Paese senza adulti di riferimento.

I compiti dell’Autorità Garante previsti dalla legge n. 112/2011 possono essere così riassunti e distinti in base alla seguente tipologia:

1. Ascolto e partecipazione

L’AGIA assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età. Con tale previsione viene infatti valorizzato il tema dell’ascolto e della partecipazione dei minori. Essa favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore, promuove consultazioni e collaborazioni, attività di promozione e sensibilizzazione sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, partecipa ad Osservatori.

2. Proposte, pareri e osservazioni

L’Autorità garante esprime il proprio parere sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo, ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, che deve essere allegato al rapporto stesso; formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

È obiettivo strategico prioritario dell’Autorità l’impegno ad incidere sul sistema legislativo italiano e incentivare l’approvazione di leggi su cui si dibatte da anni, i cui effetti possono avere ricadute notevoli sulla qualità della vita di migliaia di bambini e adolescenti.

Troppo spesso però i testi dei disegni di legge non vengono trasmessi all'Autorità per acquisirne il parere, rendendo difficoltoso da parte della stessa l'esercizio di controllo preventivo sulla produzione di proposte di legge, anche in considerazione del fatto che la materia dell'infanzia e dell'adolescenza è trasversale a vari ambiti e di competenza di diversi Ministeri.

3. Segnalazioni

L'Autorità garante segnala al Governo, alle Regioni o agli Enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute. Essa prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione (IAP, Comitato media e minori, ma anche Polizia postale, servizi sociali, ecc.).

Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età che vivono sul nostro territorio nazionale.

4. Informazioni, accertamenti e controlli

L'AGIA può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e a qualsiasi ente privato, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età e richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private, ove siano presenti persone di minore età; può effettuare visite nei servizi minorili della giustizia, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede. Il previo accordo/autorizzazione su forme e modalità di visite ed ispezioni rappresentano un limite all'azione dell'AGIA a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità svolge un'azione di coordinamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art 3, commi 6 e 7, della legge n. 112/2011).

Rilevante in tale contesto risulta anche essere l'azione di impulso che l'Autorità pone in essere nei confronti delle Regioni che non hanno ancora approvato una legge per l'istituzione del Garante regionale o che, pur avendola approvata, non hanno ancora provveduto alla sua nomina.

Infatti, nell'ottica propulsiva che la legge istitutiva n.112/2011 attribuisce all'Autorità garante sono state sollecitate a provvedere in tempi brevi alla istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza le regioni Abruzzo e Valle d'Aosta (che non hanno finora promosso alcuna legge in materia) mentre sono state invitate a procedere alla nomina le regioni Molise, Sardegna, e Toscana: Molise e Toscana non hanno finora rinominato il Garante cui era scaduto il mandato mentre la regione Sardegna, pur avendo da tempo la legge istitutiva, non ha mai proceduto all'attuazione di quanto previsto dalla norma regionale. Di recente hanno provveduto alla nomina Sicilia e Piemonte.

L'Autorità si è attivata per ricostituire la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un organismo permanente di consultazione dell'Autorità che raccoglie i soggetti maggiormente rappresentativi impegnati in attività dedicate a bambini e adolescenti, anche in risposta all'obiettivo di ampliare la rete delle relazioni istituzionali e della società civile.

Infine l'Autorità garantisce la partecipazione, in qualità di invitato permanente, agli Osservatori nazionali aventi ad oggetto la promozione e la tutela dei diritti delle persone di minore età ed in particolare:

- a) all'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- b) all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

c) all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

d) all'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, ricostituito con Decreto Ministeriale del 5 settembre 2014.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è, inoltre, componente dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione (ONPG) in quanto interessata a contribuire all'individuazione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, negoziazione assistita, divorzio collaborativo), così come previsto dalla propria legge istitutiva.

L'Autorità garante realizza un monitoraggio permanente degli atti del Parlamento e del Governo che riguardano l'infanzia e l'adolescenza e realizza audizioni con le Commissioni parlamentari. Nello specifico, particolari sinergie vengono promosse con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel 2014 è stata avviata con il Parlamento l'attività di esame dei disegni di legge che interessano il settore minorile. Negli anni l'Autorità si è espressa, a titolo rappresentativo, sui seguenti disegni di legge:

a) disegno di legge di ratifica del terzo protocollo opzionale alla Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

b) disegno di legge A.C. 3139-B, che prevede importanti e concrete azioni per contrastare e prevenire il cyberbullismo, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, di cui si auspica l'approvazione in tempi brevi;

c) disegno di legge A.S. 1978, sull'accesso del figlio adottato alle informazioni sull'identità dei genitori;

d) disegno di legge A.S. 2583 che reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e introduce una riforma organica della disciplina dei minori stranieri non accompagnati, adottato in via definitiva alla Camera dei Deputati il 29 marzo 2017;

e) disegno di legge A.S. 2092 dal titolo "disposizioni in materia di cittadinanza", che semplifica le modalità di accesso alla cittadinanza italiana da parte dei figli degli stranieri nati in Italia;

f) disegno di legge A.S. 2719 che contiene specifiche disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

g) disegno di legge A.S. 2284 che, nell'ambito della riforma del processo civile, prevede la soppressione dei tribunali per i minorenni. Si tratta di un disegno di legge, ora in discussione al Senato, che nella formulazione attuale rischia di indebolire il vigente sistema di tutela.

Si segnalano, altresì, i seguenti interventi dell'AGIA:

a) il 26 gennaio 2016, parere sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2016, n. 234 – "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24", in vigore dal 6 gennaio 2017;

b) il 28 giugno 2016, audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia;

c) il 30 giugno 2016, audizione presso la Commissione Giustizia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido;

d) il 25 luglio 2016, parere presso l'aula della Commissione lavoro della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme in merito all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili nido e nelle scuole d'infanzia.

L'AGIA ha svolto un'importante attività di sensibilizzazione con riferimento ai temi della tratta, della prostituzione e della pornografia minorile, come sarà ampiamente dettagliato in seguito. Tale opera di sensibilizzazione ha anche vocazione internazionale, dal momento che l'AGIA fa parte della Rete

europea dei garanti (*European Network of Ombudspersons for Children - ENOC*) e partecipa alle attività del Consiglio d'Europa nel settore della protezione dei diritti dei minori, come sopra già evidenziato. Su questa linea, e tra le molteplici attività svolte, l'AGIA ha organizzato il convegno su "La lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori", tenutosi a Ferrara il 21 novembre 2016, nel contesto della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali istituita dal Consiglio d'Europa. Ancora sul tema della violenza, l'Autorità garante ha partecipato al convegno organizzato dal Cismai - Stati generali 2017 - su maltrattamento e violenza, tenutosi a Bologna il 10 febbraio 2017; l'AGIA ha altresì partecipato al progetto dell'ENOC "*Let's talk young, let's talk about violence*", lanciato nel giugno 2015. L'AGIA ha tradotto in lingua italiana la brochure esplicativa del video "*Tell someone you trust*" ("Dillo a qualcuno di cui ti fidi") – già ampiamente diffuso in lingua inglese – elaborato in seno al Consiglio d'Europa.

L'AGIA ha fornito un contributo in materia anche promuovendo una "Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia" nel 2015, una raccolta dati a livello nazionale sui minorenni vittime di maltrattamento in carico ai servizi sociali, che ha investito 213 Comuni italiani, vale a dire un campione di circa 2,4 milioni di minorenni. Un lavoro di ricerca per misurare e analizzare la portata del maltrattamento e della violenza su bambini e adolescenti.

In merito al coordinamento relativo all'applicazione della CRC e dei rispettivi Protocolli, nonché all'attività dei Garanti regionali, l'art. 3, ai paragrafi 6 e 7 della legge istitutiva n. 112/2011, prevede la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante e composta dai Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

L'AGIA collabora con i Garanti regionali e delle Province autonome:

- presiedendo la Conferenza di garanzia ed i rapporti bilaterali con i singoli Garanti;
- promuovendo la promozione della presenza di un Garante in ogni Regione;
- assicurando il coinvolgimento ed il supporto ad attività regionali.

L'Autorità organizza visite sui territori, per approfondire problematiche di rilievo nazionale, analizzandone i risvolti locali, per conoscere direttamente singole esperienze positive e ascoltare direttamente i bambini, gli adolescenti e gli operatori (come è avvenuto, per esempio, all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, a San Patrignano, all'istituto penale per i minorenni Malaspina di Palermo, nella "Terra dei Fuochi", ad Aversa, a Borgo Mezzanone (Foggia), al Consiglio comunale dei ragazzi a Milano).

Attualmente, la Garante in carica è Filomena Albano, insediatasi il 28 aprile 2016. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Si tratta dell'unica Autorità indipendente, in Italia, a guida monocratica femminile.

Ogni informazione sulla Garante in carica è reperibile all'indirizzo ufficiale dell'Autorità (<http://www.garanteinfanzia.org/il-garante>), mentre il curriculum della Garante è consultabile a questo indirizzo:

<http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/example/CV%20Filomena%20Albano.pdf>

2. Commenti al rapporto governativo sull'applicazione della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo

1. MISURE GENERALI DI APPLICAZIONE

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza accoglie con favore l'avvenuta ratifica, da parte dell'Italia, degli strumenti internazionali indicati nel rapporto governativo, nonché l'attuazione delle direttive europee relative al settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità garante auspica la ratifica, in tempi brevi, della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990.

L'Autorità rileva come sia carente, allo stato, un dialogo continuativo, in fase di negoziazione nonché di firma e ratifica di strumenti internazionali (ma anche europei) che incidano sui diritti delle persone di minore età, tra organi di Governo e l'Autorità garante stessa. Si tratta di un coordinamento indispensabile per la efficace garanzia e promozione dei diritti dell'infanzia, per condurre un'azione forte ed unita in questo settore.

Pertanto, è auspicabile che il Governo coinvolga l'Autorità garante in fase di adozione (elaborazione e negoziazione) di obblighi internazionali (trattati internazionali), nonché nell'elaborazione e negoziazione di strumenti normativi europei che incidano sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Autorità garante auspica di essere attivamente coinvolta non solo nella fase di negoziazione di obblighi internazionali ma anche nell'implementazione, nel nostro ordinamento, dei diritti contenuti nella Convenzione. In questo contesto, a titolo esemplificativo, l'Autorità garante ha avviato un proficuo dialogo con il Dipartimento delle Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere messa al corrente delle procedure di infrazione che vengano avviate dalla Commissione europea contro l'Italia per la presunta violazione di strumenti dell'Unione riguardanti minori e adolescenti.

National Strategy

Il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (di seguito anche Piano Infanzia e Adolescenza) rappresenta lo strumento di indirizzo atto a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei diritti dell'infanzia, secondo una visione strategica e globale.

Il IV Piano d'azione è stato licenziato dai rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 28 luglio 2015, ha ottenuto il parere positivo della conferenza Stato-Regioni in data 11.02.2016, è stato approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, il 31 agosto 2016 ed è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 15 novembre 2016. L'applicabilità concreta e immediata delle azioni previste ha risentito dei lunghi tempi di approvazione.

Nel contempo il Governo ha varato delle misure a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza che, tuttavia, devono essere adeguatamente coordinate con il Piano stesso anche nei tempi di attuazione e dovrebbero essere ricondotte a pieno titolo tra quelle relative alla realizzazione del Piano Infanzia, già dalla loro previsione e dalla comunicazione che se ne dà ai cittadini.

Sarebbe auspicabile il coordinamento tra le azioni contenute nel Piano e l'individuazione delle risorse specificamente allocate per la loro realizzazione, attraverso l'azione sinergica dei differenti attori politici e istituzionali.

Da rilevare positivamente che il Piano Infanzia e Adolescenza è stato integrato con altri strumenti di pianificazione nazionale quali il Piano nazionale per la disabilità e il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017, in modo da costruire una visione strategica d'insieme delle politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si auspica che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza appena ricostituito possa realizzare il monitoraggio del Piano attraverso un sistema che verifichi lo stato di attuazione delle misure previste, ne individui le responsabilità e preveda la partecipazione dei destinatari finali delle azioni, quindi anche dei bambini e degli adolescenti.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in virtù della sua posizione privilegiata di invitato permanente in seno a diversi Osservatori e in funzione del suo ruolo di Istituzione terza che partecipa a differenti tavoli e reti inter-istituzionali, cerca di contribuire attivamente a fornire una visione strategica di insieme delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, rappresentando un elemento di congiunzione tra le istituzioni interessate ad ogni livello.

Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017

Un aspetto particolarmente complesso è costituito dai fenomeni di violenza e abuso ai danni delle persone di minore età.

Il sistema di protezione, che, sul piano normativo, si è recentemente perfezionato a seguito della ratifica italiana di due convenzioni internazionali (cfr. legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote e legge n. 77 del 2013 di ratifica della Convenzione di Istanbul) ***riscontra criticità in prevalenza sul piano applicativo e richiede interventi di sistema sia in chiave preventiva sia in chiave repressiva.***

Con nota del 5 agosto 2016, l'Autorità garante ha sensibilizzato le Istituzioni competenti a livello nazionale e locale in merito ad alcuni interventi urgenti.

Il 30 agosto 2016, è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organo deputato, tra le altre cose, ad acquisire, analizzare e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche Amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, nonché a predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Nell'ottobre 2016, l'Autorità garante è stata invitata a partecipare in modo permanente ai lavori dell'Osservatorio così ricostituito. In tale veste, essa collabora fattivamente ai lavori dell'Osservatorio e monitora l'implementazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, a conferma della attenzione alta a questi temi.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LIVEAS)

In riferimento ai Livelli Essenziali di assistenza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ritiene che non sia sufficiente che il Governo adotti un approccio di soft law. Al fine di adottare livelli essenziali uniformi e coordinati a livello nazionale e regionale, le azioni intraprese dal legislatore sul punto risultano significative ma non risolutive.

Nel 2015, l'Autorità garante, sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera l), della legge 12 luglio 2011, n. 112, ha presentato un documento di proposta scaturente dal Tavolo di lavoro sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, i cui obiettivi strategici sono stati, poi, inseriti nel Piano d'azione infanzia e adolescenza, alla voce "Riferimenti essenziali e trasversali".

Pertanto, nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni si ritiene necessario partire dal citato documento al fine di elaborare una sinergica azione condivisa tra il legislatore e le diverse realtà amministrative.

Il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici si impone sia in considerazione delle diverse e settoriali competenze attribuite alle varie amministrazioni e sia per favorire la costruzione di un sistema sociale che sappia bilanciare i diritti alle prestazioni con quelli della sostenibilità economica.

Rispetto a questo ultimo punto, infatti, il tema della definizione dei LIVEAS va affrontato unitamente a quello delle risorse finanziarie necessarie a garantirli. Alla luce di ciò, nella **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** in questione, è **indispensabile**:

- a) favorire la partecipazione delle parti sociali** nella nuova programmazione 2014-2020 secondo quanto definito anche dalla Commissione europea con il codice di condotta sul partenariato dei fondi strutturali e investimenti europei;
- b) valorizzare e sostenere la consultazione** delle singole esperienze sociali di autorganizzazione/servizi delle famiglie utili a ricostruire il quadro della complessità dei bisogni espressi dal territorio;
- c) investire risorse ad hoc**, anche in forma premiale (ad esempio quelle dei fondi strutturali), per rafforzare nelle Amministrazioni la capacità a livello programmatico, operativo e professionale di agire in maniera integrata a favore delle famiglie;
- d) avviare una ricerca sulle esperienze di sussidiarietà circolare** che, tenendo conto delle specificità dei contesti territoriali, ne evidenzia gli elementi di innovazione rispetto a politiche familiari partecipate.

Sul punto, infine, si ritiene auspicabile prevedere forme di integrazione tra Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitari. Per queste ragioni l’Autorità ritiene che, nonostante la positiva rivisitazione dei LEA, contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, la mancata integrazione in tale senso deve rappresentare una sfida futura per offrire maggiori e più adeguate garanzie nella fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai cittadini.

Overall authority

Va osservato che la partecipazione dell’Autorità garante, *tertium super partes*, in seno all’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, all’Osservatorio nazionale sulla famiglia, all’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia ed alla pedopornografia, all’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, si configura come presenza vigile che si impegna a garantire unitarietà agli interventi e alle misure in una visione globale, che superi le frammentazioni esistenti e la logica delle risposte emergenziali.

L’Osservatorio nazionale sulla famiglia

L’Osservatorio nazionale sulla famiglia è stato ricostituito nell’agosto 2016 con decreto del ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia e si è insediato in data 8 novembre 2016. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, così come previsto dall’art. 3 del suddetto decreto, partecipa ai lavori dell’Assemblea dell’Osservatorio in via permanente con un proprio rappresentante, al fine di garantire opportune forme di collaborazione, sinergie e supporto.

L’intento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, infatti, è quello di supportare i componenti dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, soprattutto nella parte relativa alle famiglie con figli minorenni, affinché venga elaborato un Piano nazionale della famiglia, integrato e coerente con il Piano nazionale Infanzia, che contenga obiettivi precisi e soluzioni praticabili. L’intento è anche quello di vigilare affinché le misure previste vengano effettivamente realizzate. Il Piano, infatti, dovrà contenere, ad avviso dell’Autorità di garanzia, anche un sistema di monitoraggio e di valutazione, a tutela dei diritti delle persone di minore età.

Il fatto che per la prima volta l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sia stata coinvolta in qualità di invitato permanente, costituisce una premessa importante per rafforzare le sinergie tra i soggetti istituzionali che a diverso titolo perseguono il comune obiettivo di rendere esigibili, e tutelare, i diritti delle persone di minore età.

Inoltre, per l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, partecipare ai lavori dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia significa non solo operare nella direzione del rafforzamento e del consolidamento di reti con associazioni, organizzazioni, istituzioni che operano nel campo della tutela e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma significa anche promuovere un dialogo costruttivo per rimettere al centro le famiglie, quali soggetti attivi delle politiche pubbliche.

Inoltre l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sottoscritto, tra gli altri, un Protocollo di intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da creare le opportune sinergie tra tematiche comuni a differenti dicasteri, osservatori nazionali e istituzioni.

Budget

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza evidenzia la mancanza di un soggetto istituzionale unico che abbia il compito di definire con chiarezza la gestione e i flussi economici per lo sviluppo di *policy* incentrate sulla tutela dei soggetti di minore età. La frammentata e diversificata realtà istituzionale e amministrativa, a livello centrale, rende infatti difficile monitorare e valutare l’efficacia delle risorse messe a disposizione per la realizzazione di politiche pubbliche per l’infanzia e l’adolescenza, anche secondo quanto emerso da un dossier, realizzato e pubblicato nel 2015 dall’Autorità garante in collaborazione con esperti, intitolato “*Disordiniamo! La prima fotografia delle istituzioni centrali e delle risorse nazionali dedicate all’infanzia e all’adolescenza*”, che include una mappatura sia delle istituzioni centrali che dei fondi dedicati all’infanzia e all’adolescenza dal governo centrale.

Proprio alla luce di ciò, questa Autorità auspica l’individuazione di una cabina di regia a cui affidare il compito di orientare le strategie politiche ritenute prioritarie verso i destinatari minorenni, al fine di rendere l’azione pubblica più efficace ed efficiente e garantire, al contempo, una maggiore incisività nella distribuzione delle risorse e nel monitoraggio dei processi decisionali. Tale cabina di regia dovrebbe assumere, altresì, il compito di realizzare un sistema unico di raccolta dei dati relativi all’infanzia e all’adolescenza, superando l’attuale frammentazione. Il sistema unico di dati avrebbe conseguenze positive anche sulla razionalizzazione della spesa pubblica.

International assistance

Si auspica un coinvolgimento “a tutto tondo” dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nella definizione di politiche nazionali che riguardano l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante ritiene di dover precisare che essa non rappresenta il Governo italiano ai lavori in seno al Consiglio d’Europa, a motivo della sua natura di Autorità indipendente, terza rispetto alle Istituzioni dello Stato. Essa, infatti, vi partecipa nell’esclusivo interesse delle persone di minore età.

National human rights organisation and Ombudsman for Children

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza evidenzia che sono solo due le Regioni – su un totale di venti – che non hanno ancora legiferato per l’istituzione del Garante regionale; queste sono Abruzzo e Valle d’Aosta. Molti enti locali si stanno dotando di una figura analoga competente per territorio.

Si segnala altresì la tendenza all’accorpamento delle figure di garanzia (Difensore Civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Garante dei detenuti) anche in quelle Regioni che storicamente ne hanno promosso l’istituzione e la difformità dei tempi di incarico, modalità operative, dotazione di personale e di mezzi.

Nell'ambito della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante, sono state adottate le prime Linee Guida in materia di segnalazioni contenute nel documento "Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano", che si allega al presente parere ([Annex 3](#)). Nel corso del 2016, proprio per quanto riguarda le segnalazioni, è stato incentivato il ruolo di collegamento tra l'Autorità garante e i Garanti regionali e delle Province autonome. Infatti, per la maggiore prossimità ai cittadini e alle risorse dei territori, in applicazione del principio di sussidiarietà, il Garante regionale rappresenta l'organo competente a rispondere alle richieste e alle necessità individuali e locali che emergono tramite le segnalazioni. Per dare applicazione concreta a tale interpretazione, nella sezione del sito dell'Autorità dedicata alle segnalazioni, è stata evidenziata la rete dei Garanti e i *link* che rimandano ai rispettivi siti regionali e provinciali.

Per quanto riguarda, inoltre, le segnalazioni relative a programmi televisivi, nel sito dell'Autorità è stato inserito un link che invita ad utilizzare l'apposito modulo per inviare la segnalazione al "Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori", istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, competente ad individuare e sanzionare messaggi televisivi ritenuti non idonei alla visione da parte di minori.

Awareness of the Convention

Per quanto attiene alle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, verso i quali vi è grande attenzione, sono stati messi in campo diversi progetti.

L'Autorità garante è partner del progetto "Generazioni Connesse" (*Safer Internet Centre III*), il centro nazionale per la promozione di un uso sicuro e positivo di Internet e tecnologie digitali, che prosegue, dal 1 luglio 2016, con una nuova edizione, co-finanziata dalla Commissione europea nell'ambito del programma "*Connecting Europe Facility*" (*CEF*).

Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire, con lo scopo di dare continuità all'esperienza sviluppata negli anni, migliorando e rafforzando il ruolo del *Safer Internet Centre italiano*, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media.

Obiettivo generale di Generazioni Connesse è di promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

L'Autorità ha partecipato al *Safer Internet Day*, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. L'Autorità garante ha inserito, sul proprio sito istituzionale, il link permanente al sito di Generazioni Connesse e tuttora promuove le diverse iniziative realizzate nell'ambito del progetto anche sui propri *social network*.

La tutela delle persone minori di età nel mondo della comunicazione è un tema particolarmente sensibile e in merito al quale l'Autorità ha svolto azioni di promozione e sensibilizzazione, anche tramite la partecipazione a numerosi eventi nazionali, al fine della prevenzione e della informazione, elementi fondamentali e imprescindibili per arginare il fenomeno del *cyberbullismo*, che registra un forte coinvolgimento delle persone minori di età, sia in quanto vittime sia in quanto autori. È necessaria, inoltre, una tutela giuridica, nella cui direzione si muove il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 3139).

Formazione

Con riferimento alle attività di collaborazione con il Ministero dell'Interno, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno avviato una collaborazione strategica e operativa per assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età. Tale collaborazione è stata formalizzata, nel gennaio 2014, con

un Protocollo d'intesa, nell'ambito del quale è stato realizzato un *Vademecum*: linee guida e istruzioni operative per sostenere il lavoro quotidiano delle Forze dell'ordine e per fornire concreti spunti alle attività di formazione sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sono stati altresì organizzati corsi di formazione per le Forze di Polizia, che in futuro si terranno *online*, per diffondere in modo capillare la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo, la conoscenza dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dei relativi compiti e funzioni, nonché per l'adozione e attuazione di prassi e procedure uniformi, in tutti i contesti che coinvolgano i minorenni e nei quali le Forze dell'ordine intervengono.

Cooperation with civil society *Data collection*

Tra gli impegni dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, vi è l'istituzione e la tenuta di una Banca Dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

I dati attualmente contenuti nella banca dati sono aggiornati all'anno 2012.

L'Autorità garante è stata fornita delle credenziali di accesso alla banca dati e il personale dell'ufficio ha partecipato ad una giornata informativa-formativa, concernente l'utilizzo della banca dati in parola. Si sottolinea, inoltre, che il S.In.Ba. – Sistema Informativo Nazionale Bambini e Adolescenti, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – potrebbe essere utilizzato per porre una attenzione alla specificità degli abusi e dei maltrattamenti.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 206 del 16 dicembre 2014, relativo al Regolamento che attua il Casellario dell'Assistenza (art. 13 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), rappresenta una importante novità che può essere alla base di un sistema permanente di monitoraggio del maltrattamento, in quanto prevede la realizzazione di un'anagrafe nazionale di tutti coloro (minorenni compresi) che ricevono prestazioni sociali e valutazioni multidimensionali da parte del Servizio Sociale professionale, coordinata dall'INPS e alimentata dai dati di tutti gli enti locali e gli enti erogatori di servizi, a cominciare dai Comuni. Il Casellario prevede anche lo specifico modulo S.In.Ba. finalizzato alla banca dati sulla valutazione multidimensionale per la presa in carico.

Si auspica che, in fase attuativa, tale importante base informativa di monitoraggio possa prevedere voci di maggiore dettaglio e specificità sia rispetto alle forme di maltrattamento (con relativo nomenclatore delle definizioni, secondo la letteratura scientifica) sia rispetto agli autori. L'introduzione del Casellario dell'Assistenza e del Sistema Informativo S.In.Ba. consentirà al nostro Paese, in questo modo, di avere a disposizione una banca dati completa, aggiornata, assolutamente necessaria.

State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights

Il Commento generale n.16 del Comitato sui diritti del fanciullo, dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia (2013), sottolinea chiaramente come anche queste attività, di impronta perlopiù economica, possono avere un rilievo sui diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza. Queste attività possono incidere in diversi modi, anche indirettamente, sui diritti dell'infanzia, ad esempio laddove un'impresa non consenta ai genitori un'organizzazione adeguata tale da garantire lo sviluppo dei figli. È carente, in Italia, un'azione combinata delle Istituzioni volta alla promozione della conoscenza e la comprensione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei Protocolli all'interno delle imprese, in modo da incoraggiare una cultura aziendale (all'interno delle imprese stesse, ma che si riverberi anche sulla loro catena di produzione) che sia rispettosa dei diritti delle persone di minore età.

Si auspica pertanto il costante coinvolgimento dell’Autorità garante in relazione al Piano nazionale nonché, come anche evidenziato dal Comitato sui diritti del fanciullo nel Commento generale n. 16, nell’attività di sensibilizzazione delle imprese relativamente alle disposizioni della Convenzione.

2. DEFINIZIONE DI BAMBINO

In Italia la capacità giuridica, che consiste nell’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri, si acquista con la nascita, ma è solo con il raggiungimento della maggiore età, ovvero con il compimento del 18° anno di vita, che si diventa capaci di disporre validamente dei diritti di cui si è titolari (capacità di agire art. 2 cc).

Tuttavia, la legislazione italiana prevede alcune situazioni in cui certi atti sono validamente realizzati anche da persone che non hanno ancora compiuto i diciotto anni; come illustrato nel Rapporto ciò si verifica sia nell’ambito dei rapporti di lavoro, sia con riferimento al diritto di famiglia per il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio e per la possibilità riconosciuta al minore emancipato di contrarre nozze.

Ad integrazione dei casi già indicati nel Rapporto, si segnala che:

a) il minorente può rivolgersi personalmente alle strutture sociosanitarie per la cura e la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 95, L. 22.12.1975, n. 685) e può accedere ai consultori familiari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile;

b) la donna minore degli anni diciotto può chiedere personalmente al giudice tutelare l’autorizzazione ad interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, “*quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, o queste, interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi*” (art. 12, L. 22.5.1978, n. 194);

c) a quattordici anni il minore deve essere sentito in caso di contrasto tra i genitori sull’esercizio della responsabilità (art. 316 cc) e deve dare il proprio consenso all’adozione o deve essere sentito se ha compiuto i dodici anni (artt. 7, 25, L. 4.5.1983, n. 184).

Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui esiste una norma specifica che consente al minorente di compiere atti giuridicamente rilevanti, il minorente, finché non raggiunge la maggiore età, è soggetto alla responsabilità genitoriale o, in mancanza, a quella di un tutore nominato dal giudice.

Per questo motivo la nomina del tutore da parte del giudice diventa di cruciale importanza allorché si parla dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. In questi casi, per evitare il pericolo che vengano disattesi i diritti riconosciuti dalle Convenzioni internazionali è necessario che la nomina del tutore avvenga tempestivamente e che tutte le correlate procedure siano avviate e si concludano nel minor tempo possibile. Per le attività di monitoraggio intraprese dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sulle prassi relative alle procedure di nomina dei tutori si rinvia a quanto espresso nella parte del parere relativo al cluster 9 sui minori non accompagnati, nel paragrafo relativo alla nomina dei tutori.

Con riferimento alla nomina del tutore si segnala la procedura delineata dall’articolo 11 della legge 47/2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017.

Correlata al raggiungimento della maggiore età, *si segnala la necessità di prevedere misure organiche, anche di natura normativa, per garantire un maggior sostegno ai ragazzi che hanno fatto un percorso di vita lontano dalla propria famiglia di origine e che non sono stati adottati al raggiungimento della maggiore età.* Tali ragazzi, infatti, con il compimento della maggiore età perdono la possibilità di continuare a fruire del supporto di una struttura; *per essi, si auspica l’introduzione di misure di sostegno volte a consentire il completamento del percorso di studi e l’inserimento nel mondo del lavoro.*

3. PRINCIPI GENERALI *Measures to ensure the elimination of any form of discrimination against Roma children*

La presenza di Rom e Sinti in Italia è stimata tra i 120.000 e i 180.000, lo 0,25% del totale della popolazione italiana, una tra le percentuali più basse d'Europa (Rapporto annuale 2015 Associazione 21 luglio). Circa il 60% della popolazione Rom ha meno di diciotto anni.

Il Governo italiano, nel febbraio del 2012, ha adottato una Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, diretta ad agire in particolare su quattro settori chiave: istruzione, alloggio, salute e impiego. Tra gli assunti di rilievo della Strategia si rilevano l'impegno ad abbandonare definitivamente l'approccio emergenziale e il definitivo abbandono della politica dei "campi nomadi".

L'elevata disomogeneità territoriale e i ritardi non hanno permesso alla Strategia di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, con la conseguenza che permangono etichettature e stereotipi socio-culturali sui Rom, Sinti e Camminanti (RSC).

Le azioni finora messe in campo (Strategia Nazionale per l'inclusione dei RSC, Piano d'azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti, azioni rivolte a bambini e adolescenti RSC nel IV Piano Infanzia e Adolescenza, progetto nazionale per l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti), dovrebbero condurre ad una mediazione tra culture ed a una partecipazione sempre più attiva e consapevole alle scelte che riguardano le famiglie Rom e la comunità intera.

L'Autorità garante ha effettuato un sopralluogo presso il Ghetto dei Bulgari di Borgo Mezzanone nel comune di Foggia. All'esito del sopralluogo è stata evidenziata la presenza di 37 bambini, tra i quali un neonato e 22 bambini nella fascia di età 1-5 anni, di origine bulgara. I bambini erano privi di abbigliamento adeguato, nonostante le temperature rigide, non erano mai stati inseriti a scuola, vivevano in baracche (ad oggi smantellate) senza servizi igienici. È stata rilevata la presenza anche di due minorenni in stato di gravidanza.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza auspica il definitivo superamento dei campi "nomadi" e la ricerca di soluzioni abitative, con la partecipazione delle comunità RSC, che non si traduca in una ulteriore riproposizione di forme di ghettizzazione; la prosecuzione ed il rafforzamento di politiche di scolarizzazione; il rimpinguamento e la formazione di operatori territoriali perché attivino interventi di prossimità in favore delle comunità RSC, anche al fine di prevenire i matrimoni e le gravidanze precoci; l'approvazione della legge sullo "ius soli".

Measures to ensure the elimination of any form of gender-based discrimination

Il rapporto governativo evidenzia che in ambito nazionale sono già state intraprese varie iniziative, volte a contrastare gli stereotipi e le discriminazioni basate sulle diversità di genere e sull'orientamento sessuale. La maggior parte di esse prevede specifici programmi di educazione e di sensibilizzazione volti a sviluppare il valore delle differenze e la prevenzione della violenza di genere. Considerata la rilevanza del tema ***si evidenzia l'importanza di effettuare delle azioni sinergiche di sensibilizzazione e di monitorare le attività realizzate in attuazione alla Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015*** (a cura di UNAR e Dipartimento Pari Opportunità) adottata in attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC (2010) 5 del Consiglio d'Europa.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination of detained children

Il 6 settembre 2016, il Ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione "Bambinisenzasbarre" hanno siglato e rinnovato un Protocollo di Intesa, precedentemente sottoscritto il 21 marzo 2014, finalizzato a rafforzare ed ampliare i risultati finora ottenuti per favorire il mantenimento dei rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli (sia i minori che vanno a trovare i loro figli, sia i bambini che vivono con i genitori all'interno degli istituti penitenziari), e per evitare loro ricadute negative sulla salute e sull'abbandono scolastico.

Il Protocollo "Carta dei figli di genitori detenuti" promuove l'attuazione concreta della Convenzione ONU sulla tutela dei diritti di bambini e adolescenti agevolando e sostenendo i minori nei rapporti con il genitore detenuto all'interno degli istituti penitenziari e indicando formule adeguate di accoglienza dei minori in carcere.

La Carta prevede altresì l'istituzione di un Tavolo permanente da convocare ogni tre mesi, su impulso dell'Autorità garante, con compiti di monitoraggio periodico e di promozione della cooperazione tra i soggetti coinvolti, al fine di favorire lo scambio di buone prassi, analisi e proposte.

Si ritiene importante, tra l'altro, verificare il numero dei colloqui effettivamente fruiti annualmente dai bambini e dagli adolescenti che hanno genitori in carcere, per verificare il mantenimento dei legami familiari, pur in presenza di una detenzione, attraverso colloqui o altre forme di comunicazione a distanza.

Si è ritenuto importante far conoscere il Protocollo italiano a livello internazionale e per questo ne è stata promossa la diffusione trasmettendolo, nella traduzione in lingua inglese curata da "Bambinisenzasbarre Onlus", alla Rete europea dei garanti (ENOC), certi che l'esperienza italiana possa rappresentare un modello virtuoso per altri Paesi e possa innalzare il livello di tutela per i figli dei genitori detenuti, categoria particolarmente vulnerabile e soggetta a possibili atteggiamenti discriminatori.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination of children born outside marriage

Come esplicitato nel Rapporto governativo, a seguito della legge n. 219 del 2012 e del successivo decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013 (c.d. riforma della filiazione), lo status di figlio è unico, a prescindere dalla circostanza che i loro genitori siano uniti o meno dal vincolo del matrimonio e dall'ipotesi in cui lo status di figlio discenda da un provvedimento di adozione.

La competenza a conoscere delle controversie relative al regime di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è stata attribuita al tribunale ordinario ed è stato introdotto un regime sostanziale uniforme relativamente all'affidamento dei figli e all'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di crisi della coppia (art. 337 bis ss cc), non anche un rito uniforme per i minori coinvolti in un procedimento giudiziale. Occorre lavorare in questa direzione, per evitare la persistente disparità di trattamento originata dalla diversità dei riti (camerale e contenzioso).

Per quanto riguarda la mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975, occorre evidenziare che le regole previste dalla Convenzione non hanno solo lo scopo di assimilare lo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio a quello dei figli nati durante il matrimonio, ma anche quello di contribuire all'uniformità delle legislazioni degli Stati contraenti in questo campo.

Come è noto, il settore degli status (personali e familiari) ricade nella sfera di sovranità degli Stati. In tema di status, invero, non esistono norme uniformi, a livello internazionale, nonostante vi siano allo stato alcuni studi avviati dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH) e dalla Commissione internazionale dello stato civile (CIEC), volti – attraverso la comparazione dei sistemi giuridici degli Stati contraenti – alla possibile elaborazione di convenzioni internazionali in tema di status (si veda, ad esempio, sul sito ufficiale della Conferenza di diritto internazionale privato, il "Parentage / Surrogacy Project").

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ritiene indispensabile la partecipazione dell'Italia ai lavori promossi da queste due organizzazioni internazionali.

Children's participation

La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla produzione legislativa e all'attività politica avviene, come descritto nel Rapporto, attraverso modalità differenziate che consentono loro di esprimere la propria opinione, di associarsi liberamente anche all'interno delle istituzioni scolastiche.

Tuttavia le occasioni per promuovere la consapevole partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica del luogo in cui vivono e crescono dovrebbero essere moltiplicate. Tale partecipazione non può essere lasciata all'iniziativa di un singolo Comune o di una singola Regione che regola il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, ma deve essere frutto di una pianificazione nazionale declinata

poi nei differenti contesti, e deve diventare, in tal senso, uno dei livelli essenziali previsti dall'art. 117 della Costituzione.

4. CIVIL RIGHTS AND FREEDOM

Birth registration and nationality

Ad integrazione di quanto esplicitato nel Rapporto governativo, si segnala che, con legge n. 162 del 29 settembre 2015, è stata approvata in via definitiva l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il superamento del fenomeno.

L'Autorità evidenzia l'importanza del disegno di legge S. 2092, che agevola le procedure di accesso alla cittadinanza italiana per i minorenni di origine straniera nati o cresciuti in Italia e si occupa di garantire il diritto all'integrazione delle cosiddette "seconde generazioni".

Da molti mesi il disegno di legge A.S. n. 2092 è sottoposto all'esame della 1° Commissione permanente del Senato (affari costituzionali); è auspicabile che il disegno di legge concluda celermente il proprio iter di formazione. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, consapevole della necessità che in Italia sia adottata una riforma della materia più rispondente ai principi fondamentali enunciati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha ufficialmente sollecitato la ripresa dei lavori.

La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vedano negati i propri diritti e non rimangano esclusi dai sistemi sanitari, sociali e d'istruzione.

Come esplicitato nel Rapporto governativo, la normativa italiana prevede l'obbligo della registrazione alla nascita dei figli, che si realizza mediante il rilascio di una dichiarazione da rendere all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o il comune di residenza dei genitori o in alternativa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita (art. 30 del DPR 3 novembre 2000, n. 396).

Tuttavia si segnalano possibili criticità per la registrazione dei figli nati da genitori che si trovano in una situazione irregolare, in quanto potrebbe accadere che i genitori, per timore di essere identificati ed eventualmente espulsi, non si presentino presso gli uffici anagrafici per la registrazione.

Freedom of expression and the right to seek, receive and impart information

Si vedano i cluster 4g e 9.

Protection of privacy and protection of image; access to information from a diversity of sources and protection from material harmful to a child's wellbeing

L'Autorità ha avviato e continuato la sua interlocuzione con i principali organismi responsabili della comunicazione.

Nell'ambito della Consulta nazionale delle Associazioni e delle organizzazioni, organismo permanente di consultazione, che ha l'obiettivo di favorire la partecipazione della società civile alle attività dell'Autorità garante, è stato creato un gruppo di lavoro in materia di tutela dei minori nel mondo della comunicazione al fine di concorrere alla definizione del riparto delle competenze tra le *Authorities* e tutti gli altri soggetti interessati.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ritiene necessario che siano promossi e sviluppati accordi di collaborazione con le Autorità indipendenti italiane che si occupano anche della protezione dei diritti delle persone di minore età, atteso che la legge istitutiva dell'AGIA non le ha attribuito competenze e poteri in materia di privacy e protezione dell'immagine, come sarebbe stato preferibile.

Si rende necessario perseguire l'obiettivo di garantire che tutti i bambini, i giovani e i genitori/educatori, dispongano di informazioni e competenze che consentano loro di tutelarsi nel mondo della comunicazione, nonché di sensibilizzare i professionisti dell'informazione in ordine alla necessità di garantire tale tutela.

6. AMBIENTE FAMILIARE E ASSISTENZA ALTERNATIVA

Family environment and parental guidance in a manner consistent with the evolving capacities of the child

Si veda parte relativa all'Osservatorio famiglia.

Non risulta che siano state attuate abbastanza efficacemente politiche di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, che infatti sono oggetto di uno specifico gruppo di lavoro nell'ambito del ricostituito Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Buone le iniziative intraprese per sperimentare modelli innovativi di intervento con le famiglie di minori autori di reato, per prevenire forme di allontanamento dei minori dalle famiglie (Programma P.I.P.P.I.) e per sostenere le competenze genitoriali (IV Piano di azione Infanzia e Adolescenza). *Si auspica che non rimangano iniziative isolate e che riescano a trovare 'adeguata collocazione nell'ambito di strategie nazionali effettivamente applicate in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato.*

Parents' common responsibilities, assistance to parents and provision of childcare services

Ci sono stati progressi in favore delle famiglie ed a sostegno della genitorialità.

Si auspica, tuttavia, che venga attuato quanto previsto dal Piano Infanzia e Adolescenza in tema di servizi da 0 a 6 anni e che venga data attuazione a quanto previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 181, lett. e) relativamente alla universalizzazione della scuola dell'infanzia.

Si auspica, altresì, un sostegno alle famiglie più in termini di offerta di servizi che di monetizzazione, ovvero di integrazione equilibrata tra le due misure.

Promuovere la legalità e, contestualmente, contrastare la dispersione scolastica è l'obiettivo del progetto "Io sono qui", avviato nel 2015 e realizzato nell'alveo della progettazione europea e nazionale. Un'iniziativa di partecipazione diretta dei minorenni attraverso azioni capaci di creare un "ponte" tra ragazze e ragazzi e le istituzioni responsabili dell'attuazione dei loro diritti.

Separation from parents

In Italia la legge 21 aprile 2011, n. 62 si occupa di tutelare il rapporto tra i minori e i genitori che si trovano in stato di privazione della libertà personale e tende a bilanciare due interessi opposti, l'interesse alla preservazione della relazione madre-figlio, e l'interesse a che il minore non cresca in un ambiente non adatto come quello carcerario.

A tal fine la legge prevede che le detenute madri, o i detenuti padri, debbano essere collocati negli istituti a custodia attenuata (ICAM), che hanno caratteristiche strutturali diverse dalle carceri e sono più adatti ad ospitare bambini. Si tratta di strutture in cui è applicato un regime carcerario attenuato, di tipo familiare comunitario e nel quale non vi sono sbarre alle finestre e sono presenti agenti che non indossano le uniformi, ma abiti in borghese.

La medesima norma prevede che il Ministro della Giustizia possa stipulare con gli Enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come "Case famiglia protette", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia, al 28 febbraio 2017, le detenute madri con figli al seguito presenti nelle Carceri italiane sono 40, mentre i bambini che vivono negli istituti penitenziari sono 46, di cui soltanto 24 sono ospitati negli ICAM.

Attualmente gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri in Italia sono 4 (Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari).

Si segnala che a Roma sta per entrare in esercizio la prima casa famiglia protetta.

Si auspica l'aumento del numero delle case famiglia protette.

Family reunification

Si veda cluster 9.

Recovery of maintenance of the child

L'azione di contrasto alla povertà mira a garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti con una presa in carico complessiva.

Si evidenzia, comunque, che *la misura dovrebbe assumere in tempi brevi un valore universale ed essere indirizzata a tutte le famiglie al di sotto della soglia di povertà assoluta e non solo ad alcune famiglie in situazioni economiche disagiate in base al modello ISEE.*

Si ritiene che i servizi sociali dei comuni debbano essere ulteriormente potenziati per permettere il coordinamento delle azioni di presa in carico e che le scuole debbano essere necessariamente coinvolte.

Children deprived of a family environment

Minimum criteria and standards for services and care for all alternative care institutions for children deprived of a family

Nel settore dei minori fuori famiglia, si sono registrati interventi significativi, non solo di natura normativa, volti a migliorare le modalità di accoglienza e a diffondere la cultura dell'affido. Si apprezzano in particolare le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" e le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni", entrambe coadiuvate da interventi di monitoraggio e implementazione.

Ad integrazione di quanto già indicato nel Rapporto si segnala la recente pubblicazione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affido, predisposta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 2017. Si segnala altresì che, in considerazione del risultato ottenuto con la pubblicazione, avvenuta nel novembre 2015, del documento "La Tutela dei minorenni in comunità, la prima raccolta dati sperimentale elaborata con le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni", l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha ritenuto di proseguire nel monitoraggio del fenomeno dell'accoglienza in comunità dei minorenni fuori dalla famiglia di origine, con l'attività di rilevazione effettuata in collaborazione con le ventinove Procure minorili presenti sul territorio nazionale.

Quanto alla legge 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, ha istituito un apposito gruppo di lavoro, che sta monitorando le prassi applicative.

Si segnala che per diffondere la cultura dell'affido e creare una rete operativa sul territorio che coinvolga e metta a sistema tutti gli attori che a diverso titolo sono chiamati a dare il loro contributo nel percorso dell'affido, l'Autorità garante ha istituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da esperti e da Garanti regionali, dedicato all'esame e alla promozione dell'istituto dell'affido familiare.

Adoption (National and intercountry)

Si auspica la rapida creazione della "Banca dati per i minori adottati", necessaria per garantire una definizione più celere e più trasparente del procedimento di adozione.

Si evidenzia l'importanza di rafforzare e valorizzare il ruolo svolto dai Servizi sociali e di individuare idonei strumenti di sostegno alle famiglie, anche nella fase del post-adozione.

Illicit transfer and non-return

Il rapporto richiama la legge 18 giugno 2015, n. 101, pubblicata sulla G.U. del 9 luglio 2015, con la quale è stata ratificata la Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996, relativa alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Tale legge ha individuato come Autorità centrale, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione stessa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: designazione che, tra l'altro, non compare ancora sul sito ufficiale della Conferenza dell'Aja.

L'Autorità garante ritiene che tale scelta rischi di pregiudicare il meccanismo di cooperazione internazionale messo in atto dal "diritto dell'Aja" (ossia dalle Convenzioni adottate in seno alla HCCH) nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il funzionamento di autorità centrali istituite per facilitare il dialogo tra Stati contraenti. Ad oggi, infatti - ai sensi della "previa" Convenzione dell'Aja del 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, della Convenzione dell'Aja del 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori, così come per il regolamento (CE) n. 2201/2003 recante norme sulla competenza giurisdizionale - il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis"), e per il regolamento (CE) n. 4/2009 in tema di obbligazioni alimentari, le Autorità centrali designate dall'Italia sono tutte incardinate presso il Ministero della Giustizia. Si consideri altresì che è in atto la revisione del regolamento "Bruxelles II bis", che, come si evince dalla proposta presentata a giugno 2016 dalla Commissione europea, "tiene conto di (...) strumenti internazionali quali le convenzioni dell'Aja del 1980 e del 1996".

L'Autorità garante auspica che sia il Ministero della Giustizia, e non la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad essere designata quale autorità centrale per la Convenzione dell'Aja del 1996 e che, come già espresso, il dialogo con la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato sia tenuto nella più alta dovuta considerazione.

Measures taken to ensure the protection of children with incarcerated parents and children living in prison with their mothers

Vedi punto 6 (Separation from parents)

7. Disability, basic health and welfare

Govern initiatives towards a right-based approach

La legge 18 agosto 2015, n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" rappresenta una importante novità tesa a garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da questi disturbi. Tale legge ha trovato il suo positivo completamento nell'approvazione del decreto relativo ai livelli essenziali di assistenza, in cui è inserito anche il trattamento dell'autismo, con diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, integrazione nella vita sociale e sostegno per le famiglie. Positiva anche l'approvazione della legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", il cui impatto andrà valutato monitorando la sua effettiva applicazione.

Tuttavia si esprime preoccupazione per il paventato taglio al Fondo nazionale per la non autosufficienza che si auspica venga incrementato e tradotto in servizi per le famiglie con figli minorenni disabili, le quali rischiano di associare al bisogno della disabilità quello della povertà per gli alti costi relativi all'assistenza, anche di tipo domiciliare.

Si auspica, pertanto, che il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità trovi piena attuazione e che vengano superate, anche

grazie ad una efficace applicazione dei nuovi LEA, le discrepanze nell'assistenza tra Regioni e territori.

Special assistance to children with disabilities

Le iniziative intraprese offrono senza dubbio maggiori e più incisive tutele volte alla salvaguardia della tutela della salute del minore di età. Vi è tuttavia da osservare che permangono rilevanti disuguaglianze tra le varie aree del Paese, negli esiti delle cure, nell'accesso ai servizi, nelle tipologie e nella qualità dei servizi assicurati; ci sono poi carenze nella continuità delle cure, dalla diagnostica alla presa in carico, in particolare per bambini con problemi e bisogni complessi, e un'insufficienza di azioni di prevenzione e, soprattutto, di promozione della salute.

Positivo anche l'Accordo dalla Conferenza Stato-Regioni: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane", sancito il 20 dicembre 2012 al fine di garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso all'assistenza sanitaria per la popolazione straniera in Italia.

L'accordo prevede tra l'altro l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno.

Occorre tuttavia monitorare che l'applicazione della norma avvenga in maniera eguale su tutto il territorio nazionale.

La positiva rivisitazione dei LEA, contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, è da accogliere sicuramente con favore. Tuttavia ***la nuova fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrà in ogni caso essere accompagnata da una attenta e analitica valutazione di impatto sullo stato di benessere psico-fisico delle persone di minore età.*** Ad oggi, infatti, il nostro ordinamento sul punto non prevede adeguati strumenti di valutazione *ex post* delle politiche pubbliche.

Efforts to address the most prevalent health challenges, to promote the physical and mental health and well-being of children and to prevent and deal with communicable and non-communicable diseases

L'attuale Piano Nazionale della Prevenzione 2015-2018 promuove il benessere mentale di bambini, adolescenti e giovani, in particolare rispetto all'uso di sostanze, agli incidenti stradali e alle malattie croniche. Così come ribadito anche nel IV Piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza, va migliorata la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minorenni svantaggiati. In gran parte d'Italia, con differenze tra Regione e Regione, e a volte anche all'interno delle stesse Regioni, i tempi di attesa per la presa in carico di bambini con problemi di neuro-sviluppo e di salute mentale, da parte di équipe specialistiche, risultano essere ancora molto lunghi.

Sul punto va osservato che allo stato attuale sono attivi tre differenti tavoli interistituzionali: due presso il Ministero della Salute (Tavolo psicofarmaci e Tavolo sulla neuropsichiatria infantile, quest'ultimo con la partecipazione anche delle Regioni); il terzo tra lo stesso Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Inoltre l'AGIA, nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, ha istituito un gruppo di lavoro sul tema del disagio psichico in età adolescenziale, con l'obiettivo di elaborare delle raccomandazioni e di individuare un modello auspicabile di trattamento che garantisca la continuità assistenziale.

Infine l'AGIA partecipa ad un ulteriore tavolo di lavoro relativo ai minori in conflitto con la legge, con sofferenza psicologica o psichiatrica, promosso dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia nell'ambito del progetto europeo (*Fact for Minors- Fostering alternative care for Troubled minors*) promosso e coordinato dal Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA).

L'AGIA si farà promotrice di realizzare azioni tese a creare sinergie tra i diversi tavoli.

Measures to protect children from substance abuse

Accanto al problema dell'uso e abuso di sostanze, non meno rilevante appare il problema legato alle nuove dipendenze patologiche sempre più diffuse tra i giovani e i giovanissimi: tra queste, la dipendenza da Internet, dal gioco d'azzardo, dallo shopping compulsivo e dalle tecnodipendenze.

In questo ambito, si registrano positive iniziative (come la recente approvazione in un ramo del Parlamento della proposta di legge sul cyberbullismo improntata a predisporre misure di educazione in un'ottica promozionale-preventiva), ovvero l'istituzione presso il Ministero della salute del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, previsto dalla legge di stabilità 2016, e finalizzato ad individuare misure atte a realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco.

Tuttavia è auspicabile prevedere un piano nazionale o una legge quadro che regolamenti complessivamente il fenomeno del gioco d'azzardo e che l'attuazione dei programmi non sia affidata alle singole Regioni.

È inoltre auspicabile prevedere misure nazionali di regolamentazione che limitino l'accesso alle sale gioco (che non devono essere situate in luoghi vicini a quelli frequentati dai minori) e prevedano il totale divieto di pubblicità del gioco.

Appare, inoltre, contraddittorio che nella legge di stabilità 2016, rispettivamente al comma 936 e comma 946, il Governo da una parte intenda definire (e quindi statuire, riconoscere) le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e d'altra parte istituisca un Fondo per la prevenzione della ludopatia.

9. Misure speciali di protezione

Minori in contesti migratori

Il quadro normativo concernente le procedure di accoglienza dei minori non accompagnati ha subito considerevoli modifiche a partire dall'entrata in vigore, il 30 settembre 2015, del decreto legislativo n. 142 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (art. 19).

Nella consapevolezza dei notevoli sforzi fatti fino ad ora dallo Stato italiano per passare da una logica emergenziale ad un sistema ordinato di gestione del fenomeno, si rileva tuttavia un disallineamento tra la norma in parola e le corrispondenti prassi operative ed applicative, anche in considerazione dell'aumento esponenziale di arrivi, in Italia, di minori stranieri non accompagnati.

Proprio in ragione di quanto pocanzi rilevato, l'Autorità garante ha provveduto ad effettuare approfondimenti con Istituzioni ed esperti, anche attraverso la convocazione di un Tavolo sul tema, all'esito del quale, assunte le informazioni necessarie, è stata inviata alle Istituzioni interessate, il 15 luglio 2016, una nota contenente alcuni aspetti sui quali appare necessario intervenire con urgenza, per realizzare un sistema di accoglienza completo, efficace e omogeneo sul territorio nazionale, finalizzato al comune obiettivo di tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse dei minori non accompagnati, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia. Di seguito si evidenziano i punti di necessario intervento richiesti dall'Autorità.

Cabina di regia a livello nazionale

L'Autorità garante ritiene che vi sia necessità di prevedere una cabina di regia che abbia la fotografia della disponibilità delle strutture di accoglienza sul territorio e la possibilità di curare il trasferimento dei minori dalla prima alla seconda accoglienza nel rispetto dei tempi previsti dalla legge con una equa ripartizione dell'accoglienza dei minori sul territorio nazionale.

Cartella sociale del minore

Questa Autorità ritiene altresì che sia necessario prevedere l'utilizzo, da parte delle autorità preposte all'accoglienza, di una cartella sociale del minore che contenga il piano individualizzato

di accoglienza offerto allo stesso sin dalla prima fase di accoglienza e che lo accompagni, con tutte le successive implementazioni di informazioni, per tutto il percorso di accoglienza in Italia dandone la tracciabilità.

Sarebbe altresì auspicabile che la cartella sociale fosse realizzata secondo un format unitario e condiviso e possa contenere tutte le informazioni fondamentali sulla persona minore di età (quali identità, luogo di accoglienza, aspetti sanitari e attività di integrazione effettuate).

Accertamento dell'età

La maggior parte dei minori non accompagnati ha un'età compresa tra i 16 e i 17 anni.

È opportuno che si pongano in essere procedure celeri, tempestive ed attendibili per l'accertamento dell'età. Tentativi in tal senso sono stati in questi anni avviati al fine di elaborare strumenti scientifici di carattere multidisciplinare ed olistico. Al riguardo si evidenzia che il 6 gennaio 2017, è entrato in vigore il dPCM n. 234/16 che stabilisce la procedura per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e che il 29 marzo 2017 è stata approvata la legge recante le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nomina del Tutore

Necessità di assicurare procedure rapide e uniformi sul territorio nazionale in ordine alla nomina del tutore in favore del minore straniero non accompagnato e dell'eventuale trasferimento della tutela conseguente al trasferimento della persona di minore età.

Per conoscere i tempi medi di nomina, la tipologia del tutore nominato – se pubblico o privato cittadino – e l'eventuale esistenza di elenchi di tutori volontari, l'AGIA ha avviato una ricognizione del funzionamento della tutela sul territorio nazionale con la collaborazione dei Garanti regionali e del Ministero della Giustizia.

Dall'esito del monitoraggio sono emersi tempi mediamente lunghi di nomina dei tutori, un sensibile utilizzo della tutela pubblica e degli avvocati e uno scarso utilizzo della tutela privata volontaria, modalità disomogenee per la nomina e la gestione della tutela, con un'inevitabile frammentarietà applicativa su tutto il territorio nazionale.

Nella direzione della tutela privata va la già citata legge 47 del 7 aprile 2017 che delinea la figura del tutore volontario.

Come già anticipato, la suddetta attività di ricognizione è stata indicata, come nota positiva, nel report che l'Ambasciatore Tomáš Boček, Rappresentante Speciale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa per le Migrazioni e i Rifugiati, ha redatto sul sistema di accoglienza dei migranti in Italia.

Accoglienza, integrazione ed inclusione

Appare necessario che la normativa in materia venga rispettata nella prassi operativa avviando tempestivamente programmi individualizzati di inclusione nei confronti dei minori non accompagnati.

Il dato relativo all'età rappresenta un elemento significativo con riferimento all'efficacia delle politiche di integrazione, in particolare in vista della fase di transizione all'età adulta.

Visite di monitoraggio

L'Autorità garante, con la finalità di realizzare una concreta verifica degli interventi volti alla tutela dei minori, ha avviato un programma di visite presso le strutture attive che offrono la prima accoglienza ai minori non accompagnati negli ambiti territoriali, nei quali sono state attivate strutture di prima accoglienza.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda quanto segue:

L'ondata di arrivi, che ha messo a dura prova il nostro sistema di accoglienza, deve essere gestita con un collegamento organico tra tutti i soggetti istituzionali deputati all'accoglienza e alla tutela dei minori non accompagnati. ***Un passo avanti potrà avvenire con l'efficace attuazione della citata***

legge 47/2017 sui minori non accompagnati. Una legge organica in materia, che abbrevia i tempi dell'accoglienza (10 giorni per l'identificazione, 30 in luogo dei 60 attuali per la permanenza nei centri di prima accoglienza).

La protezione dei diritti dei minori deve essere garantita su tutto il territorio dell'Unione europea e anche nei Paesi che con l'UE stanno cooperando nella gestione dei flussi migratori.

Minori in conflitto con la legge, testimoni e vittime di reati

Per quanto concerne il disegno di legge A.S. 2284, che reca la delega al Governo per la soppressione dei tribunali per i minorenni, l'Autorità garante non è stata audita dalla Commissione seconda del Senato (Giustizia), presso la quale il disegno di legge è stato esaminato in sede referente, ma ha avuto incontri bilaterali, incluso quello con il Presidente della Commissione sopra indicata, ha approfondito la tematica oggetto del disegno di legge con i Garanti regionali, con le istituzioni competenti, con esperti della materia e con soggetti associativi della magistratura e dell'avvocatura, ha istituito un tavolo *ad hoc*. Considerata la rilevanza delle criticità emerse, l'Autorità garante ha condiviso le perplessità riscontrate anche con il Ministro della Giustizia, al quale ha inoltrato una nota ufficiale e si è fatta promotrice di un appello al Parlamento, reso noto tramite una campagna di comunicati stampa, pubblicati sul proprio sito e tramite i *social media*, intitolata "No allo smantellamento del tribunale per i minorenni e della procura minorile Sì ad una riforma della giustizia a misura di bambino".

Nell'appello si rappresenta che la riforma del processo civile approvata alla Camera e in discussione al Senato rischia di indebolire il sistema di tutela attualmente vigente realizzando un doppio effetto negativo:

1. la scomparsa della procura minorile produrrebbe il rischio di una grave dissoluzione del bagaglio di competenza ed esperienza di cui essa è portatrice. La procura minorile non ha competenza solo in ambito penale, per i ragazzi autori di reato - che devono comunque essere rieducati trattandosi di personalità in evoluzione - ma anche in ambito civile, per tutelare i bambini e i ragazzi privi di adeguate figure genitoriali o sottoposti a situazioni pregiudizievoli. Per non parlare dei compiti di sorveglianza delle comunità in cui vivono minori fuori dalla famiglia di origine, la cui regolarità è di vitale importanza per la buona riuscita dei percorsi di sostegno e per evitare sospetti di abusi ai danni di soggetti deboli. Occorrono magistrati dediti in via esclusiva ai compiti di tutela di bambini e ragazzi anche per realizzare la funzione di filtro rispetto alle tante istanze di disagio minorile;
2. la soppressione del tribunale per i minorenni e la creazione, in luogo dei tribunali soppressi, di sezioni specializzate del tribunale ordinario non risolve l'attuale frammentazione di competenze.

3. Follow-up alle osservazioni rese dal Comitato dei diritti del fanciullo all'ultimo report periodico dell'Italia

Nel settembre 2011, il Comitato sui diritti del fanciullo ha reso le proprie osservazioni all'ultimo rapporto governativo italiano, sulla base dell'art. 44 della Convenzione.

Il Comitato esprimeva la propria preoccupazione circa la frammentarietà dei poteri e delle azioni, nel settore dell'infanzia, distribuiti tra una molteplicità di attori ed a più livelli, centrale e regionale, auspicando che il Governo si facesse carico di coordinare le azioni condotte sul territorio italiano. In particolar modo, il Comitato raccomandava al Governo di rivedere e chiarire il ruolo dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per coordinare le politiche ed i programmi messi in campo nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza tra i Ministeri e le istituzioni, a tutti i livelli (par. 8). Il Comitato raccomandava altresì che lo Stato italiano adottasse un meccanismo effettivo volto ad assicurare l'applicazione della Convenzione in tutte le Regioni adottando Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – LIVEAS. Sul punto si richiama il paragrafo 3.1 del presente parere, sottolineando l'azione di coordinamento delle azioni nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza condotta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, attesa la

frammentarietà delle competenze istituzionali nel settore dell'infanzia e la conseguente difficoltà di coordinamento.

Il Comitato ha raccomandato allo Stato italiano di assicurare che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, allora appena istituita, venisse dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti, tali da garantirne l'indipendenza e l'efficacia, così come previsto nel *General Comment n. 2* (2002), dello stesso Comitato, sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani e per la promozione e tutela dei diritti del bambino.

Il Comitato si è altresì raccomandato che l'Italia assicuri una protezione uniforme ed efficiente e la **promozione** dei diritti dei minori in tutte le Regioni, che comprende il coordinamento dei Garanti regionali esistenti con l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La direzione in cui procede l'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza è il potenziamento di una tutela uniforme ed efficiente, anche attraverso un'opera di attento coordinamento delle attività dei garanti regionali attraverso la Conferenza di garanzia. Il raggiungimento di questo obiettivo è tuttavia reso difficile dall'insufficienza di risorse che sono attribuite all'AGIA, secondo quanto sopra rappresentato.

4. Raccomandazioni

Con riferimento all'applicazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, si rinvia alle raccomandazioni formulate nel testo.

Si evidenzia infine che dall'ultimo rapporto italiano presentato al Comitato sui diritti del fanciullo, finalmente, oggi, esiste anche in Italia un'Autorità preposta alla garanzia ed alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ad oggi, l'Autorità garante esprime raccomandazioni, invia note alle autorità competenti sollecitando un'azione rivolta alla promozione dei diritti dell'infanzia, con l'obiettivo di colmare lacune che possano emergere sul piano applicativo e che l'Autorità abbia riscontrato nel corso della propria attività. Tali raccomandazioni e note di indirizzo, nonché le proposte, i pareri e le osservazioni formulate dall'Autorità possono certamente ascrivere alla categoria di atti di *soft law*. Affinché l'azione risulti più incisiva e, dunque, davvero efficace ed effettiva la protezione e la promozione dei diritti dell'infanzia, si auspica che all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza vengano attribuiti veri e propri poteri (e non solo funzioni), ossia strumenti, anche sanzionatori, che incidano direttamente sulle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

Se è vero che oggi, allo stato attuale, l'Autorità ha un ruolo di *moral suasion* sulle istituzioni pubbliche, tuttavia non appare incisivo.

Come è stato evidenziato, la limitazione dell'azione dell'Autorità è causata dalla natura e dal numero della dotazione di risorse umane, tecniche e finanziarie, allo stato del tutto inadeguate e insufficienti per poter garantire una effettiva indipendenza dell'Autorità medesima ed una sua efficace ed efficiente azione nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale.

Si segnala che non vi sono attualmente, nel sistema italiano, Autorità indipendenti o più in generale Amministrazioni dello Stato dotate di un contingente di personale così ridotto, del tutto insufficiente in rapporto alle numerose e delicate competenze attribuite all'Autorità garante dall'art. 3, sopra richiamato. Nel novembre del 2016 è stata presentata un emendamento alla legge di bilancio 2016, con il quale veniva avanzata la proposta di rafforzare la struttura organizzativa dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza attraverso una modifica dell'art. 5, comma 1, della legge 112/2011,

volta ad incrementare di ulteriori dieci unità l'organico di personale comandato, portandolo a venti unità. L'incremento numerico delle unità di personale non avrebbe comportato, peraltro, un significativo incremento degli oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'Autorità è tenuta a sostenere esclusivamente gli emolumenti accessori spettanti al personale comandato, mentre le relative competenze fisse restano a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza. Suddetto emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Si evidenzia come, d'altronde, l'aumento del numero di personale comandato risponderebbe soltanto ad una richiesta minima: va da sé che, per un'Autorità indipendente che si muove in un settore delicato come quello della tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, si auspica il riconoscimento di un ruolo "organico" autonomo.

La mancanza di un ruolo organico autonomo ha comportato inoltre notevoli difficoltà nei tempi di reperimento delle risorse umane, a causa dei lunghi tempi di adozione dei provvedimenti di comando dalle amministrazioni di provenienza. Ritardi che hanno comportato per alcuni mesi la scopertura dell'Ufficio in delicati settori d'intervento. Quanto alle risorse finanziarie, si richiama quanto sopra riportato.

Tutto ciò premesso, l'Autorità garante auspica che le sia garantita reale autonomia ed indipendenza attraverso adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie e così le siano attribuiti poteri effettivi e cogenti per realizzare le molteplici competenze, che potrebbero essere declinate in maniera più puntuale ed armonica, in vista di una modifica della legge istitutiva. Risorse e poteri tanto più necessari in vista di nuove competenze attribuite all'Autorità garante da leggi di recente approvazione, come la legge 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati, che attribuisce all'Autorità il compito di selezionare e formare i tutori volontari e di stipulare protocolli di intesa con i tribunali nelle Regioni prive di Garante regionale.

ANNEX 1

Legge 12 luglio 2011, n. 112 Legge 12 luglio 2011, n. 112

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166)

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e

dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228,

recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6.

(Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ANNEX 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168 Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora è nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012;

Sulla proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Decreta:

Capo I

Organizzazione

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto, sono denominati: a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; b) «Garante»: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge; c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge; d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unità di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, della legge; e)

«Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge; f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto; g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.

Art. 2

Il Garante

1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3 della legge: a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione; b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario; c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.

Art. 3

Sede dell'Ufficio

1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.

Art. 4

Composizione dell'Ufficio

1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, è composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle competenze attribuite al Garante.
4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza, il Garante può avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Art. 5

Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi: a) efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa; b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze; c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.

2. L'unita' di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, assume le funzioni di coordinatore dell'ufficio.

3. Il coordinatore dell'ufficio: a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando ed indirizzando l'attivita' del personale preposto; b) redige lo schema di bilancio e la relativa nota illustrativa, nonche' il conto finanziario; c) esercita i compiti delegati dal Garante ed in particolare i poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e servizi e quelli di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio; d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attivita' dell'ufficio.

4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio.

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico del Garante e del personale dell'Ufficio

1. Al Garante e' attribuita un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennita' non puo' superare euro duecentomila lordi annui.

2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Art. 7

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la meta' dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimita' dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza puo' costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza.

Art. 8

Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante.

2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuamente la loro attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure.

3. Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attivita', promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la meta' dei partecipanti.

Art. 9

Commissioni consultive

1. Il Garante puo' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.

2. Le commissioni sono nominate dal Garante e composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore eta' e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, nonche' da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure.

3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare rappresentanze di bambini e adolescenti, individuate dal Garante ovvero indicate dai soggetti di cui al comma 2.

4. Le commissioni possono formulare proposte sui temi da inserire nell'ordine del giorno e fornire contributi in merito alle attivita' di competenza del Garante.

5. Il Garante, sulla base degli obiettivi concreti da raggiungere caso per caso, individua le istituzioni, le associazioni ovvero le categorie professionali da convocare alle riunioni delle commissioni.

Art. 10

Modalita' di segnalazione

1. Presso l'ufficio e' istituita una casella di posta elettronica, ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque puo' inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta', nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Garante puo' stabilire modalita' di collaborazione stabili per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti.

3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione.

Capo II

Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 11

Autonomia finanziaria

1. L'attività del Garante si ispira ai principi della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
2. Il Garante, in attuazione dell'articolo 1 della legge, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 in quanto compatibili.
3. L'ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'articolo 5 della legge. La gestione delle predette risorse può essere delegata al coordinatore dell'Ufficio.

Art. 12

Formazione del bilancio di previsione

1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, il coordinatore dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e lo sottopone al Garante, corredato della nota illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre.
2. Nella nota illustrativa sono esposti i criteri seguiti nella predisposizione dello schema di bilancio ed ogni altra informazione utile alla gestione.
3. Il Garante può autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per il bilancio dello Stato.
4. Il Garante comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione è trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da: a) contributo finanziario ordinario dello Stato; b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalita' di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; d) attivita' di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali; e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del Garante o prevista dall'ordinamento; f) avanzo presunto; g) entrate per partite di giro.

3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unita' previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. Le somme, finalizzate al Garante, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

4. Le disponibilita' accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n. 523 e n. 524 del Centro di responsabilita' n. 15 «Politiche per la famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio dell'Autorita'.

5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa.

6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.

7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.

Art. 14

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato solo in termini di competenza, e' riferito ad un triennio e viene aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attivita' individuati dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.

Art. 15

Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di esercizio e' costituito dalla somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata.

2. L'avanzo di amministrazione e' costituito dalla somma algebrica data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli esercizi precedenti.

3. L'avanzo puo' essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio.

4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante puo' deliberare il riporto delle disponibilita' non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto e' in ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento e' stato iscritto in bilancio per la prima volta.

5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4, dispone il trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.

Art. 16

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.

2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante il corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.

3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 17

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che puo' essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza.

Art. 18

Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, e' approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui.

2. Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria.

3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione.

4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

Residui attivi e passivi

1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio.

2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza.

3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.

4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.

Art. 20

Gestione delle entrate

1. L'entrata e' accertata quando il coordinatore dell'Ufficio, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario.

2. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture contabili di cui all'articolo 27, con imputazione al competente capitolo di entrata.

3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1.

Art. 21

Impegno

1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di bilancio.

2. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non puo' eccedere lo stanziamento.

3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio.

4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

5. Quando la spesa è accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.

6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese: a) indennità di carica spettante al Garante; b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 22

Liquidazione

1. Il Garante o, per sua delega, il coordinatore dell'Ufficio provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.

2. Il decreto di liquidazione contiene: a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5; b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento; c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.

3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.

Art. 23

Ordinazione tramite ordine di pagamento

1. L'ordinazione è disposta dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento.

2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa; b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo; c) la descrizione della spesa; d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio; e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore; f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilità; g) la modalità di estinzione del titolo di spesa.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.

Art. 24

Pagamento in generale

1. Il servizio di cassa è affidato ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, in base a specifica convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono

coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti agli articoli 25 e 26 i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito.

3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalità temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne risultino per l'Ufficio condizioni più favorevoli, che devono evidenziarsi espressamente dal contratto.

4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.

Art. 25

Pagamento tramite carta di credito

1. Il Garante può avere in dotazione una carta di credito per l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti modalità di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante, con propria deliberazione, può disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al coordinatore dell'ufficio delegato all'esercizio del potere di spesa, con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite.

3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di credito è redatto apposito verbale. L'assegnatario è tenuto a far pervenire mensilmente all'ufficio un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo.

4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nella deliberazione di assegnazione.

5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo la documentazione giustificativa.

6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero.

7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.

Art. 26

Servizio di cassa economale

1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a tremila euro reintegrabile durante l'esercizio. Tale importo è comprensivo di millecinquecento euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.

2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni, trasporti nel

territorio nazionale, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione, e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.

3. L'incarico di cassiere economo è conferito dal coordinatore dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un impiegato in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un triennio. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed e' cumulabile con quello di consegnatario.

Art. 27

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.

3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con delibera del Garante.

Art. 28

Controllo di regolarità amministrativo-contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa e' esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta.

2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.

Art. 29

Inventari dei beni

1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalità contenute negli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

Art. 30

Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario e' conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed e' rinnovabile una sola volta.
2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27, comma 2, ed e' soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attivita' secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
3. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere economo.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarita' dei registri contabili tenuti dal consegnatario e' certificata dal coordinatore dell'Ufficio.
5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili e' data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.
6. Con delibera del Garante possono essere disciplinate ulteriori modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonche' le modalita' del controllo di cui al comma 2.

Art. 31

Attivita' contrattuale

1. Il Garante ha piena autonomia negoziale, nei limiti della disponibilita' di bilancio, in merito alla deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Alla stipulazione del contratto puo' provvedere il coordinatore dell'Ufficio che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in qualita' di ufficiale rogante.
3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo e' disposta l'attestazione di regolare esecuzione.
5. Il Garante puo' aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e puo' acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo della prescritta soglia comunitaria.

Art. 32

Procedure in economia

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori mediante il ricorso alla procedura in economia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

Art. 33

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attività amministrativo-contabile dell'Ufficio e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali contenuti nelle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2012.

Il Presidente: Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2012.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 269.